

RC AUTO PER CHI VIAGGIA IN EUROPA

In Italia, come in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea c'è l'obbligo di assicurare ogni veicolo a motore presso un'impresa di assicurazione abilitata. Il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a sanzione determinata dal Codice della Strada.

Vi è l'obbligo di esporre il contrassegno in modo visibile dall'esterno del veicolo e di conservare ed esibire alle autorità di polizia il certificato di assicurazione.

La compagnia (come anche l'assicurato) è libera di dare disdetta alla scadenza annuale, ma è obbligata (al momento questa regola vale solo per l'Italia) a riprendere il rischio se il contraente, dopo aver ricevuto la disdetta, chiede di assicurarsi nuovamente presso di essa. L'eventuale rifiuto va in ogni caso immediatamente segnalato all'ISVAP

Le imprese assicurative hanno l'obbligo di rilasciare contrassegno e certificato entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.

All'interno dell'Unione Europea, è possibile assicurare un veicolo stipulando un contratto d'assicurazione obbligatorio per la responsabilità civile con qualsiasi compagnia autorizzata in qualunque Stato Membro UE. E' obbligatoria, però, la comunicazione all'autorità di controllo assicurativa dello Stato Membro dove il veicolo è immatricolato da parte della corrispondente autorità dello Stato Membro in cui ha sede la compagnia.

Inoltre, la compagnia assicuratrice deve essere membro dell'Ufficio nazionale degli assicuratori automobilistici e del Fondo di Garanzia dello Stato Membro in cui il veicolo da assicurare è immatricolato. Infine, se tale compagnia non ha una sede in uno stato diverso da quello d'immatricolazione, deve avere preposto un rappresentante autorizzato alla liquidazione dei sinistri in quel Paese per agevolare e sveltire le operazioni in base alla quarta direttiva sull'assicurazione dei veicoli (Direttiva 2000/26/EC).

Per circolare in europa... la carta verde

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione, che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) nel Paese visitato. La carta verde è rilasciata sotto la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) del Paese d'immatricolazione del veicolo. Per l'Italia, l'Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) è l'UCI.

Che cosa è l'UCI

L'Ufficio Centrale Italiano, UCI, è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale.

Costituito nel 1953, opera come Bureau per l'Italia nell'ambito del sistema della Carta Verde istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su strada della Commissione per l'Europa dell'ONU.

L'UCI si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e, con alcune particolarità, anche degli incidenti subiti all'estero da veicoli italiani.

Tutto questo avviene sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri paesi aderenti al sistema della Carta Verde.

L'UCI è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli esteri che temporaneamente si trovano sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. L'impegno comporta per l'UCI l'obbligo di liquidare i danni e di pagare agli aventi diritto i relativi indennizzi.

A cosa serve e quando serve la carta verde

Permette al conducente di un veicolo che si reca in un Paese estero di entrare e circolare in questo Paese avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla legge del Paese visitato per l'assicurazione RCA. Se l'automobilista non ha con sé una valida carta verde, deve acquistare alla frontiera del Paese che intende visitare un'apposita polizza temporanea: solo così gli sarà possibile entrare in quel Paese. Poiché la polizza di assicurazione temporanea da acquistare alla frontiera è molto più costosa della carta verde, è bene che prima di affrontare un viaggio per l'estero l'automobilista si munisca di una carta verde richiedendola al proprio assicuratore.

E' necessario il possesso della carta verde per i veicoli italiani che intendono recarsi nei seguenti paesi: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Romania, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina.

I veicoli immatricolati in Italia possono entrare e circolare nei seguenti paesi esteri senza carta verde, poiché la polizza di assicurazione R.C.A. comprende l'estensione della garanzia anche a questi Stati: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Per il rilascio della carta verde è necessario rivolgersi al proprio assicuratore RCA. Soltanto per alcuni Paesi l'UCI può rilasciare direttamente la carta verde per un periodo di tempo limitato, presso gli **Uffici di Frontiera autorizzati**.

In caso di incidente

In caso di incidente stradale si ha l'obbligo di informarne per iscritto il proprio assicuratore anche tramite consegna del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole) opportunamente compilato. È proprio interesse informare la compagnia assicuratrice anche nel caso si ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa), in quanto diversamente l'assicuratore si dovrà basare sulle dichiarazioni e le prove della controparte. Infatti la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere alla trattazione del sinistro con la controparte in presenza di una sua richiesta di risarcimento.

Incidenti in Italia con veicoli esteri.

Se si è vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, si può richiedere il risarcimento dei danni subiti inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Centrale Italiano, al seguente indirizzo:

UCI Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO

indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell'UCI.

Per ulteriori informazioni su questo punto, consultare il sito www.ucimi.it

Incidenti all'estero con veicoli esteri. Se durante un viaggio all'estero, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, si è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati Europei, ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (mandatario), va inviata apposita richiesta al Centro di Informazione istituito presso l'ISVAP, all'indirizzo:

ISVAP - Centro Informazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

FAX 06. 42.133.730 - e-mail: centroinformazioni@isvap.it

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio gli estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota) nonché data e luogo di accadimento del sinistro.

Nuove regole per la liquidazione dei sinistri

La quarta direttiva sull'assicurazione dei veicoli (Direttiva 2000/26/EC) ha introdotto nuove disposizioni allo scopo di rendere maggiormente efficiente il meccanismo per la liquidazione dei sinistri in caso di incidente occorso fuori lo Stato Membro di residenza della vittima.

In base alla quarta direttiva, le vittime possono rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice (o al suo rappresentante abilitato alla liquidazione dei danni nel paese in cui è avvenuto l'incidente) del soggetto responsabile del sinistro. Il rappresentante autorizzato ha 3 mesi per rispondere alla richiesta di risarcimento: nel caso in cui impieghi più tempo, in base alla Direttiva, lo Stato Membro deve applicare le sanzioni per accelerare l'indennizzo.

La direttiva, inoltre, obbliga gli Stati Membri ad istituire un centro d'informazione che si occupi di questioni generali relative all'assicurazione e agevoli l'identificazione da parte delle vittime dell'assicuratore della parte in colpa o del rappresentante autorizzato.

Infine, in ciascun paese UE deve essere presente un organismo di indennizzo per liquidare i sinistri nel caso in cui la compagnia di assicurazione non agisca o sia troppo lenta ad operare, non sia stato nominato un rappresentante per la liquidazione, o nel caso in cui non sia stato identificato il veicolo responsabile del sinistro. Questo organismo inoltrerà poi la richiesta di rimborso al corrispondente organismo nello Stato Membro della compagnia assicuratrice.

Con la Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nr. L 149, l'11 Giugno scorso è entrata ufficialmente in vigore la V° Direttiva R.C. Auto: 2005/14/CE. Ora tutti gli Stati Membri dovranno dare attuazione alle norme in essa contenute entro due anni dalla data della pubblicazione. Numerose le novità contenute nella direttiva: sicuramente la più rilevante e di interesse per i consumatori riguarda l'innalzamento dei massimali obbligatori per legge che oggi in Italia sono limitati a 774.685,35 euro. La nuova copertura minima sarà pari ad 1.000.000,00 di Euro minimi per persona danneggiata o di almeno 5.000.000,00 di euro minimi per sinistro a prescindere dal numero delle persone ed 1.000.000,00 di euro minimi per danni a cose. Il percorso di adeguamento dei massimali necessario per poter portare ai livelli minimi richiesti dalla direttiva potrà essere modulato nei cinque anni successivi alla pubblicazione della direttiva a condizione che si raggiunga almeno il 50% di questo percorso entro i primi 30 mesi, cioè entro l'11/dicembre 2009.